



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sez. Penale, composta dai Sigg.

- 1) Dott.ssa Caterina Capitò Presidente
- 2) Dott.ssa Assunta Maiore Consigliere
- 3) Dott. Pietro Scuteri Consigliere

Con l'intervento del P.M. rappresentato dal Dott. Giuseppe Cava, con l'assistenza del sottoscritto ausiliario Assistente Giudiziario Dott. Pietro Antonio Catalano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1) [redacted] nato a [redacted] e residente in [redacted]

libero – assente

difeso dai difensori di fiducia Avv.ti Andrea Saccucci del foro di Roma e Giulia Borgna del foro di Roma, sostituita dall'Avv. Andrea Saccucci del foro di Roma tramite delega orale;

2) [redacted] nato a [redacted] e residente in [redacted]

libero – assente

difeso dai difensori di fiducia Avv.ti Andrea Saccucci del foro di Roma e Alfredo Nostro del foro di Reggio Calabria.

N. 603/21 Reg.Sen
N. 01/20 R. Rev
N 1123/99 RGNl

SENTENZA

In data 23.03.2021

depositata in canceller

il ... 21 GIU. 2021

21 GIU. 2021

Cancelliere
[Signature]

Irrevocabile dal

.....
.....
.....

Redatto estratto eseg

.....
.....
.....

Compilata Scheda

.....
.....
.....

Prenotazione a debiti

N.

Recupero crediti

N.

Del

IMPUTATO


Vedi fogli allegati.

IMPUTATI

B: Del reato e p.p. artt. 110 cp, 18 e 20 comma 1 lett. C legge n. 47/85, perché, attraverso la condotta precedente (ex capo A, in ordine al quale è stata disposta la separazione, con ordinanza del 30.09.05, il quale recitava: *contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 734 cp, perché, in concorso tra loro, mediante realizzazione di una struttura edilizia con relative aree di pertinenza in località Punta di Pellaro (RC), distruggevano e comunque alteravano la bellezza naturale dei detti luoghi, sottoposti a vincolo ambientale ai sensi della lex n. 1497/1439 e del D.M. 26.2.1976 e lex 431/85. Fatto aggravato per tutti ai sensi dell'art. 61 n. 7 cp, perché posto in essere per motivi di lucro. In Reggio Calabria fino a data odierna) ed in concorso tra loro, lottizzavano abusivamente i terreni a scopo edilizio, mediante la realizzazione dei lavori di cui al capo A), assoggettando l'area ad un assetto urbanistico non consentito.*

In particolare:

- **l'insediamento edilizio risulta realizzato in area non urbanizzata;**
- **l'opera realizzata è difforme rispetto a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti e dalla concessione edilizia rilasciata, perché non presenta i caratteri strutturali funzionali e gestionali di un complesso a vocazione turistica e perché contiene unità alloggiative non tutte di limitata ampiezza, per come disposto dall'art. 23 punto G del PRG;**



- l'opera è incompatibile con la destinazione prevista dal piano regolatore, le cui norme tecniche di attuazione prevedono per l'area interessata un uso di interesse generale e non interventi di tipo residenziale privato;
- in assenza di piano paesistico regionale di cui all'art. 149 D.Lgs. 29.10.99 n. 490, deve intendersi sussistente il divieto assoluto di apportare modifiche di natura non semplicemente manutentiva o restaurativa alle aree di territorio sotto speciale vincolo di tutela.

Fatto aggravato per tutti, ex art. 61 comma 1 n. 7 cp, perché commesso per motivi di lucro.

E): del reato p. e p. dagli artt. 110, 633, 639 bis cp, perché, attraverso la condotta descritta, occupavano a fine di profitto area demaniale, allocandovi parte della struttura di recinzione e di parcheggio dell'intero complesso.

In Reggio Calabria, fino alla data odierna.

F): del reato p. e p. dagli artt. 110, 633, 639 bis cp, perché, attraverso la condotta descritta, occupavano a fine di profitto area demaniale, ricavando dall'ampliamento arbitrario della strada demaniale riservata esclusivamente all'accesso di una dismessa stazione di controllo del traffico aereo, un nuovo percorso pedonale, che mettevano a servizio del complesso medesimo.

In Reggio Calabria, fino alla data odierna

G): del reato p. e p. dagli artt. 110, 633, 639 bis cp, perché occupavano arbitrariamente suolo demaniale, utilizzando arbitrariamente e reiteratamente area demaniale costituita dal letto della fiumara in secca denominata "Fiumarella di Lume", come sede di transito autoveicolare, tanto per i lavori del complesso edilizio in questione, quanto per i lavori di conservazione dei giardini privati delle villette componenti il complesso edilizio stesso.

In Reggio Calabria, fino alla data odierna

APPELLANTE : PG

Vedi dispositivo allegato.

CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso:

il P.G.: la confisca e l'accoglimento della revisione;

ii difensori degli imputati: chiedono il rigetto della revisione e, in subordine come da richieste scritte che si allegano al verbale.

Visto l'art. 531 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere, nei confronti di tutti gli imputati, in ordine al fatto contestato al capo B), per essersi il reato estinto, per intervenuta prescrizione;

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve tutti gli imputati, in ordine ai reati contestati ai capi E), F), e G), perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 538 c.p.p.;

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di risarcimento danni proposta dalle parti civili costituite;

Visto l'art. 44 comma 2 D.P.R. n. 380/01;

dispone la confisca dell'area di cantiere e delle opere edilizie insistenti nel c.d. "Villaggio Punta Pellaro", ubicato in località "Testa di cane e Fiumarella", frazione di Pellaro del Comune di Reggio Calabria, già sottoposte a sequestro preventivo in data 19.07.00, in esecuzione del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 14.07.00;

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.;

fissa il termine di giorni 90, per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 331 c.p.p.;

dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede, per le valutazioni di sua competenza.

Reggio Calabria, 22.01.2007

Il giudice

(dr. Massimo Gullino)



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha avanzato, ai sensi degli artt. 629 e ss c.p.p., nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] richiesta di revisione c.d. europea della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 28.04.2009, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado n. 68/07 del 22.01.2007, gli imputati sono stati assolti dal reato di lottizzazione abusiva "perché il fatto non sussiste" ed è stata disposta la revoca della confisca dei terreni e delle opere ivi realizzate, con restituzione agli aventi diritto.

1.1. A sostegno della istanza di revisione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ricostruita la vicenda processuale culminata con l'adozione della ordinanza n. [REDACTED] del 29.04.2019 del giudice monocratico presso il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione (pagg. 1-12), ha dedotto che *"la revisione processuale nel caso di specie potrebbe costituire l'unico rimedio esperibile per reintegrare [REDACTED] nel diritto violato alla celebrazione di un equo processo dinanzi al giudice di merito (non potendosi peraltro ovviare alle violazioni accertate in sede di legittimità), e pervenire alle nuove statuizioni di merito, nel rispetto delle garanzie convenzionali prima violate, in ordine al reato di lottizzazione abusiva. E' solo con la celebrazione del nuovo processo di merito in sede di revisione, e con l'accertamento (in termini positivi o negativi) del reato di lottizzazione abusiva nel rispetto delle indicazioni della Corte di Cassazione e delle norme convenzionali dell'equo processo, che potrebbe valutarsi la permanenza o meno dei presupposti per il mantenimento o la revoca della confisca"*.

Ha sostegno della istanza di revisione il ricorrente ha ulteriormente dedotto che *"per quanto attiene la violazione dell'art. 7 della Convenzione nei confronti della [REDACTED] s.r.l. il giudice della esecuzione ha ritenuto condivisibile la richiesta del PM nella parte in cui chiede il rigetto della richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di restituzione del complesso immobiliare in ragione della estendibilità del giudizio di accertamento della responsabilità penale in ordine al reato di lottizzazione nei confronti del legale rappresentante [REDACTED] e dei soci alla società terza estranea al giudizio penale. La richiesta del P.M. tuttavia non è stata ritenuta condivisibile nella misura in cui non tiene conto che il presupposto indefettibile per l'accertamento della posizione del terzo rispetto al provvedimento ablatorio è l'esistenza di una pronuncia di condanna definitiva. Ne consegue che attesa la posizione analoga di [REDACTED] rispetto a quella di [REDACTED] deve affermarsi che anche nei confronti dello stesso, pur non essendo stato esplicitamente affermato, ricorre la violazione dell'art. 6 §2 della carta convenzionale, con l'effetto che l'accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di legittimità deve ritenersi in violazione del principio dell'equo processo. Tale accertamento pertanto, in quanto presupposto necessario per il giudice dell'esecuzione nel vaglio della posizione del terzo persona giuridica, non può ritenersi vincolante se non attraverso*

B

il ripristino del diritto della persona fisica legale rappresentante della s.r.l. all'accertamento del fatto da parte del giudice di merito attraverso la revisione convenzionale. Il giudice della esecuzione ha ritenuto quindi che in ragione della sancita violazione degli art.6§ 2 e 7 rispettivamente nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED] S.r.l. debba darsi seguito all'obbligo sancito dall'art.46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che impone al giudice nazionale di conformarsi alle sentenze definitive della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in mancanza di un giudicato validamente formatosi alla luce delle dette infrazioni. In mancanza di proposizione del giudizio di revisione da parte dell'interessato allo stato il giudice della esecuzione ha quindi dichiarato la revoca della confisca, tuttavia ha disposto la trasmissione degli atti a questa Procura Generale della Corte di Appello di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza in ordine alla promovibilità del giudizio di revisione convenzionale ai sensi dell'art.630 c.p. come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.13 del 7 aprile 2011".

Ha concluso chiedendo, ai sensi degli artt. 629 e ss. c.p.p., il giudizio di revisione, della sentenza in oggetto nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] al fine di pervenire, assicurando la partecipazione al giudizio delle parti, al riconoscimento della sussistenza del reato di lottizzazione contestato atteso il mutamento di destinazione d'uso turistico-alberghiera, con la conferma della dichiarazione di prescrizione per come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 22.4.2010, e quindi con la conseguente disposizione della confisca delle opere edilizie e dell'area di cantiere insistenti nel cd villaggio di Punta Pellaro oggetto del sequestro disposto dal GIP nel procedimento penale n.1 [REDACTED] RGNR datato 14.7.2000.

1.2. All'udienza fissata per la trattazione del ricorso del 23.03.2021 il P.G. e le difese rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale.

2. La richiesta di revisione è da ritenersi inammissibile.

3. In via preliminare appare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi principali della vicenda sottesa alla istanza di revisione in oggetto.

In data 16 gennaio 2002, [REDACTED] amministratore della [REDACTED] s.r.l, e [REDACTED] [REDACTED] in qualità di titolari della concessione edilizia, unitamente ad altri imputati, venivano citati in giudizio dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria per rispondere in concorso tra loro del reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio ai sensi dell'art. 110 c.p. e degli artt. 18 e 20, co. 1, lett. e), della l. n. 47 del 28 febbraio 1985.

Con sentenza n. 68 del 22 gennaio 2007, depositata il 20 aprile 2007, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati in ordine al reato di lottizzazione abusiva.

Il giudice di primo grado disponeva la confisca dei terreni lottizzati e delle opere sugli stessi costruite ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001.

Con sentenza n. 623 del 28 aprile 2009, depositata il 16 giugno 2009, la Corte d'appello di Reggio Calabria riformava la decisione di prime cure, assolvendo gli imputati dal reato di lottizzazione abusiva perché "il fatto non sussiste" e revocando conseguentemente la confisca dei terreni e delle opere, disponendone la restituzione agli aventi diritto.

Con sentenza n. 34865 del 22 aprile 2010, depositata il 27 settembre 2010, la Corte di Cassazione -in parziale accoglimento del ricorso della Procura Generale- annullava senza rinvio la sentenza d'appello nella parte in cui affermava l'insussistenza del reato di lottizzazione abusiva, reato che dichiarava prescritto, disponendo la confisca come già deliberato dal giudice di primo grado.

Con ricorso del 23 dicembre 2011, [redacted] (ovvero tutti gli originari imputati) e la [redacted] s.r.l. adivano la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando, fra l'altro, la violazione dell'art. 6 § 2 CEDU (diritto alla presunzione d'innocenza), dell'art. 7 CEDU (principio di legalità dei delitti e delle pene), e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni; d'ora in avanti "art. 1 P1 CEDU").

Con decisione parziale del 30 aprile 2013, la Camera della Corte europea dichiarava inammissibile il ricorso limitatamente alle doglianze sollevate ai sensi degli artt. 6 § 2. 7 e 1 P1 CEDU da [redacted] e [redacted]

L'esame del ricorso proseguiva soltanto con riguardo alle doglianze sollevate da [redacted] e dalla [redacted] s.r.l. in quanto comproprietari dei beni confiscati e, per l'effetto, unici soggetti aventi la qualità di vittima.

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha pronunciato la sentenza definitiva in data 28 giugno 2018 nel caso *G.I.E.M. e altri c. Italia* (ricorsi riuniti nn. 1828/06, 34163/07, 19029/11), accertando: 1) in relazione alla [redacted] s.r.l, la violazione dell'art. 7 CEDU; 2) in relazione alla [redacted] s.r.l. ed a [redacted] la violazione dell'art. 1 P1 CEDU; 3) in relazione al [redacted] la violazione dell'art. 6 § 2 CEDU.

Al fine di adottare immediate misure per l'esecuzione della sentenza, con istanza del 22 marzo 2019, depositata il 26 marzo 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, la "*revoca della confisca del complesso immobiliare (terreno ed opere insistenti) denominato "Villaggio Punta Pellaro", disposta con sentenza di codesto Tribunale n. 67/2007, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione, III sezione n. 34865/2010, e la restituzione agli aventi diritto"* (ivi, p. 5) ai sensi degli artt. 5, co. 3, lett. a)-bis, della l.n. 400 del 23 agosto 1988 e 4, co. 4-ter, del d.l. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in l. n. 102 del 3 agosto 2009.

Con ordinanza pronunciata in data 29 aprile 2019. depositata il 27 maggio 2019, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza e revocava "allo

stato" la confisca del complesso di "Punta Pellaro", ordinandone la restituzione agli aventi diritto.

Contestualmente, il giudicante disponeva "la trasmissione degli atti alla Procura Generale della Corte d'appello di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza in ordine alla promuovibilità del giudizio di revisione convenzionale ai sensi dell'art. 630 c.p. come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011".

4. Così sinteticamente ricostruito l'*excursus* processuale, deve essere rilevata l'inammissibilità della richiesta di revisione per un duplice ordine di motivi.

5. In primo luogo occorre rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente.

La revisione europea, in ragione delle sue connotazioni specifiche, è, infatti, un rimedio esperibile soltanto "su richiesta dell'interessato" e non anche dell'Ufficio di Procura.

Tale assunto trova l'avallo della giurisprudenza costituzionale.

Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011, al paragrafo 8), la Corte ha infatti evidenziato "come la Corte di Strasburgo ritenga, con giurisprudenza ormai costante, che l'obbligo di conformarsi alle proprie sentenze definitive, sancito a carico delle Parti contraenti dall'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, comporti anche l'impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei processi, su richiesta dell'interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della restitutio in integrum in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo", precisando che "quando ricorra l'evenienza considerata, il giudice dovrà procedere a un vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione. Dovranno ritenersi, infatti, inapplicabili le disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l'obiettivo perseguito (porre l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata, e non già rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte del giudice, risultante da elementi esterni al giudicato), prime fra tutte – per quanto si è osservato – quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato".

Sulla scorta di tali assunti si è dunque "dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio perché (e nella parte in cui) non contempla un «diverso» caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate nell'art. 629 cod. proc. pen.) la riapertura del processo – intesa, quest'ultima, come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di attività già espletate, e, se del caso, di quella integrale del giudizio – quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (cui, per quanto già detto, va equiparata la decisione adottata dal Comitato dei ministri a norma del precedente testo dell'art. 32 della CEDU)".

Ed allora, a fronte del *dictum* della Corte Costituzionale che fa esplicito riferimento alla "richiesta dell'interessato ai fini della *restitutio in integrum* in favore del medesimo, nel caso di violazione

delle garanzie riconosciute dalla Convenzione” appare piuttosto evidente il difetto di legittimazione del proponente Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.

La compressione del novero dei soggetti legittimati a richiedere la revisione europea è perfettamente coerente, del resto, con la *ratio* dell'istituto.

Non può che essere lasciata al ricorrente vittorioso in sede europea -ed a lui soltanto- la scelta se sottoporsi nuovamente ad un procedimento penale, magari a distanza di molti anni dalla sentenza definitiva ed a pena già interamente espiata, con tutti gli oneri che ciò comporta.

Sarebbe evidentemente inaccettabile costringere un condannato a subire, contro la sua volontà, un nuovo processo penale che -a differenza di quanto accade con le ipotesi tradizionali di revisione- non è neppure astrattamente preordinato al suo proscioglimento.

A maggior ragione tale conclusione appare avvalorata nel caso, come quello di specie, in cui l'imputato abbia visto definire la propria posizione processuale con sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione del reato.

Peraltro deve ritenersi altrettanto pacifico che non grava in capo allo Stato alcun obbligo di attivarsi *ex officio* per riaprire il processo a seguito di un accertamento di violazione dell'art. 6 CEDU da parte della Corte europea.

Come si evince dalla sentenza citata della Corte Costituzionale, del resto, l'impegno dello Stato si esaurisce nella previsione di un rimedio azionabile dal soggetto interessato, restando ovviamente nella discrezionalità di quest'ultimo la scelta se ricorrervi o meno.

Il medesimo orientamento appare consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui *"l'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo, sancito a carico delle Parti contraenti, comporta, infatti, anche l'impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei processi, su richiesta dell'interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della restitutio in integrum in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo"* (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 53604 del 19 novembre 2014; cfr. altresì Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 21767 del 22 marzo 2019; Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 20098 del 12 dicembre 2014).

E' evidente, quindi, il difetto di legittimazione dell'istante con conseguente inammissibilità della richiesta di revisione.

6. L'istanza di revisione deve essere dichiarata inammissibile anche sotto altro profilo.

L'Ufficio della Procura Generale presso la Corte d'Appello ha motivato l'istanza di revisione con l'esigenza di *"pervenire, assicurando la partecipazione al giudizio delle parti, al riconoscimento della sussistenza del reato di lottizzazione contestato atteso il mutamento di destinazione d'uso turistico-alberghiera, con la conferma della dichiarazione di prescrizione per come riconosciuto dal primo giudice, dalla Corte di cassazione con la sentenza del 22.4.2010, e*

quindi disporre la confisca delle opere edilizie e dell'area di cantiere insistenti nel villaggio di Punta Pellaro" (p. 17 dell'istanza di revisione).

Ebbene, accogliere la mozione proposta dal Procuratore Generale significherebbe ammettere l'esperibilità *in malam partem* della revisione "europea" non consentita dall'ordinamento nazionale.

In tal senso depongono argomenti di carattere strettamente giuridico e considerazioni di ordine logico-sistematico.

Ai sensi dell'art. 629 c.p.p.-norma espressamente richiamata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011 e, quindi, parametro di riferimento anche in relazione alle ipotesi di revisione europea- è ammessa, in ogni tempo, "a favore dei condannati" la revisione "delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 comma 2 comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta".

Presupposto per l'attivazione del rimedio è, pertanto, l'esistenza di una sentenza di condanna che l'interessato istante abbia interesse a rimuovere.

Tale presupposto non appare ravvisabile nel caso di specie neppure optando -in linea con la giurisprudenza tanto costituzionale, quanto convenzionale- per una nozione "sostanziale" di condanna ossia contemplando nel novero delle ipotesi che legittimerebbero l'attivazione del rimedio previsto dal Titolo I del Libro IX del codice di rito tutti quei casi in cui vi sia un «*previo accertamento della responsabilità penale*» dell'imputato sia pure ai soli effetti civili o delle sanzioni accessorie come la confisca.

Ed allora piuttosto evidente appare, dunque, l'inoppugnabilità "oggettiva" della sentenza di assoluzione o proscioglimento per l'inesperibilità *in malam partem* del rimedio della revisione europea essendo la revisione di una sentenza interna, a seguito di una sentenza della Corte EDU. prevista dall'art. 630 del codice di procedura penale italiano come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011. solo in *bonam partem* e conformemente al § 2 dell'art. 4 del Protocollo n. 7.

Del resto il rimedio straordinario della revisione (sia tradizionale sia europea) è apertamente ispirato al principio del *favor rei*, sicché sarebbe distonico ipotizzare, nella sola variante europea, la possibilità di una riapertura del procedimento imposta dalla pubblica accusa a sfavore dell'interessato.

E' evidente, dunque, che nel caso di specie, in cui a seguito della sentenza Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *G.I.E.M. e altri c. Italia* e della ordinanza pronunciata in data 29 aprile 2019 dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, con cui è stata revocata la confisca del complesso di "Punta Pellaro", ordinandone la restituzione agli aventi diritto, l'accoglimento della istanza di revisione comporterebbe una chiara applicazione in *malam partem* non ammessa dall'ordinamento.

7. Alla luce di tutto quanto detto l'istanza di revisione deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 630 e ss. c.p.p.;


dichiara inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria in relazione alla sentenza n. 68/07 emessa in data 22.01.2007 riformata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 28.04.2009.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Catanzaro, 23.03.2021

Il Consigliere estensore
Dott. Pietro Scuteri



Il Presidente
Dott.ssa Caterina Capito



Il cancelliere